



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

*Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP)*



COMUNE DI MIRA

(PROVINCIA DI VENEZIA)

*Regolamento comunale per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP)*

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 22/12/2015)



INDICE

PARTE I[^]

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Occupazione del suolo.
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione.
- Art. 4 - Contenuto del provvedimento di concessione.
- Art. 5 - Principali obblighi del concessionario.
- Art. 6 - Rinnovo della concessione.
- Art. 7 - Nuova concessione per subentro.
- Art. 8 - Rinuncia di concessione.
- Art. 9 - Revoca e modifica di concessioni.
- Art. 10 - Decadenza dalla concessione.

PARTE II[^]

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 11 - Disposizioni generali.
- Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.
- Art. 13 - Fattispecie di occupazioni.
- Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale.
- Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone.
- Art. 16 - Misurazione dell'area occupata - criteri.
- Art. 17 - Disciplina delle tariffe.
- Art. 18 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
- Art. 19 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 20 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
- Art. 21 - Occupazioni con impianti pubblicitari.
- Art. 22 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari.
- Art. 23 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
- Art. 24 - Esecuzione di lavori ed opere.
- Art. 25 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 26 - Occupazioni abusive.
- Art. 27 - Occupazioni esenti.
- Art. 28 - Forme di gestione.
- Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento del canone.
- Art. 30 - Penalità, indennità, sanzioni.
- Art. 31 - Definizione agevolata della penale.
- Art. 32 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi.
- Art. 33 - Responsabile del Servizio.
- Art. 34 - Disciplina transitoria.
- Art. 35 - Entrata in vigore del presente regolamento.



PARTE I^A
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI
DI CONCESSIONE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Mira, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, istituisce a decorre dal 01/01/2016 il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale di cui questo regolamento è parte integrante.
2. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione o che si realizzano in aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 – Occupazione del suolo

1. Nel presente Regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste, in carta legale se richiesta dalla relativa normativa, intese ad ottenere le predette concessioni devono essere presentate al competente Ufficio Comunale.
3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.
4. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo spetta al responsabile del competente servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - spese di sopralluogo, se dovute;
 - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

5. L'entità della cauzione, se richiesta, è stabilita di volta in volta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è, di norma, di 30 giorni dal momento di ricevimento della domanda completa di ogni sua parte.
7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere o per le attività istituzionalmente rilevanti. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione ad occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.

Art. 4 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. Le concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità, il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione. Inoltre detti provvedimenti conterranno gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. Le concessioni per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento del canone dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero, nel caso di versamenti rateizzati, del versamento della prima rata.
3. In tutti i casi, le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
4. I titolari di concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 5 - Principali obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
7. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.

Art. 6 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 15 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e dimostrazione di avvenuto pagamento del prelievo sull'occupazione di suolo pubblico. Il mancato pagamento già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito.

Art. 7 - Nuova concessione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 3. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il cedente, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a presentare, oltre a quanto indicato nel comma 1° del presente articolo, anche copia che attesti il pagamento del Canone OSAP per l'anno solare in corso. Il mancato pagamento del canone OSAP è presupposto ostativo al fine del rilascio della nuova concessione per subentro.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 8 - Rinuncia di concessione



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

1. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso del canone dovuto nel caso di occupazioni permanenti; è prevista la restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione nel caso di occupazioni temporanee.

Art. 9 - Revoca e modifica di concessioni

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento i provvedimenti di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, fermo restando che le occupazioni permanenti non sono rimborsabili se già in essere al momento della revoca.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 10 - Decadenza dalla concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio di contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - Il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art. 31 comma 3 di questo regolamento;
 - b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
4. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperati a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.



PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta regolarmente costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, nonché le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
4. Sono soggette al canone anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversino il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato, della provincia, della Città Metropolitana o al demanio statale.

Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 13 - Fattispecie di occupazioni

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: temporanee e permanenti.
2. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
3. Le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
4. Le suddette occupazioni potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
5. È fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art 11 sono classificate in quattro categorie, così come elencate nell'allegato sub a) al presente regolamento, in base alla loro importanza ricavata da elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
3. Il canone è graduato tenuto conto che alle strade, agli spazi e alle altre aree pubbliche sono stati attribuiti i seguenti coefficienti di importanza:



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Categoria	Coefficiente di importanza
1 [^]	1,00
2 [^]	0,70
3 [^]	0,50
4 [^]	0,30

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.
5. Ogni variazione a detta classificazione verrà deliberata dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono arrotondate alla misura superiore qualora la parte decimale è superiore a 0,5, in caso contrario alla misura inferiore.
2. Non si fa comunque luogo alla tariffazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare, non frazionabile. Nella prima annualità l'occupazione assoggettata al canone è ripartita in dodicesimi a partire dal mese in cui viene rilasciata la concessione stessa.
7. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione anticipata a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50 per cento. Tale riduzione non si applica in caso il versamento venga effettuato quando l'occupazione è già in essere, mentre si rende applicabile anche in caso di pagamento rateizzato, purché il versamento della prima rata avvenga prima che l'occupazione sia già in essere. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
9. In ogni caso, per le occupazioni temporanee la tariffa non può essere inferiore ad € 0,1291. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, culturali, sportive o ricreative e per quelle effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa non può essere inferiore ad € 0,0775.
10. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base occupazioni temporanee (TBT) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 14 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 18. L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.

FORMULA: TBT x CE x MQ x numero giorni

B) OCCUPAZIONI PERMANENTI



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

La tariffa base occupazioni permanenti (TBP) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 14 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 18.

FORMULA: $TBP \times CE \times MQ$.

11. Qualora l'ammontare del canone per occupazione temporanea o permanente risulti di importo pari o inferiore a € 10,00, lo stesso non è dovuto.

Art 16 - Misurazione dell'area occupata - criteri

1. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tariffabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
2. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tariffazione.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tariffate con la tariffa di categoria superiore.
4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tariffabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art 17 - Disciplina delle tariffe.

1. La determinazione della tariffa base per le occupazioni temporanee e quelle permanenti sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le tariffe già in vigore. L'eventuale delibera di variazione della tariffa base, con validità dal 01 gennaio dell'anno solare in corso, comporterà l'emissione di avvisi di conguaglio tra quanto già versato con le precedenti tariffe (acconto) e quanto dovuto.
3. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

Art. 18 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione

1. I coefficienti riportati nella tabella che segue vengono applicati alla tariffa base per le occupazioni temporanee e quelle permanenti, tenuto conto dei coefficienti di importanza delle aree pubbliche nelle quali avviene l'occupazione, ai fini della determinazione del canone:

Tipologia di occupazioni	coefficienti
Temporanee	
1) spazi soprastanti e sottostanti	0,3
2) occupazioni realizzate da pubblici esercizi e attività commerciali	0,5
3) occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi e delle condutture sotterranee,	0,5
4) occupazioni realizzate da venditori ambulanti-e da produttori agricoli, che vendono direttamente i loro prodotti,	0,25
5) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e scavi	0,5
6) occupazioni effettuate da commercianti ed espositori su aree pubbliche in occasione di feste, festeggiamenti e manifestazioni politiche, culturali , sportive o ricreative	0,2
7) occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello	0,2



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

spettacolo viaggiante	
8) occupazioni varie	1
9) occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni o iniziative promosse da organizzazioni, enti, comitati o movimenti non aventi scopo di lucro, anche consistenti in attività commerciali, purché strumentali al raggiungimento di scopi sociali, politici o sindacali, culturali, umanitari, di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere filantropico non contemplate dall'art. 27 del presente Regolamento	0,2
Permanenti	
1) spazi soprastanti e sottostanti	0,3
2) occupazioni permanenti realizzate con chioschi, edicole e simili	1
3) occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi	1
4) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari/insegne	1
5) occupazioni realizzate per altre attività	1

Art. 19 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Contestualmente al versamento va prodotto all'ente impositore, o al concessionario della riscossione - se presente -, il numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 20 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità al vigente regolamento edilizio che disciplina la materia.

Art. 21 – Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette al canone OSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Art. 22 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 23 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di 180 minuti sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 24 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 25 - Occupazioni d'urgenza

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'ufficio tecnico. La domanda di concessione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli art.21 C.d.S. e 31 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 26 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

3. Le occupazioni abusive sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.
6. Sulle somme dovute per l'indennità si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data dell'accertamento.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 30 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

Art. 27 - Occupazioni esenti

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.
2. Il canone non è inoltre applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le tende solari o simili fisse o retrattili.
3. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a le occupazioni realizzate con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello;
 - b le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 73 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - c le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca;
 - d le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
 - e le occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi escluse le occupazioni effettuate dalle società erogatrici dei servizi stessi;
 - f le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - g le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;
 - h le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

- i le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3 comma 25 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
 - j le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze religiose;
 - k le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - l occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 12 ore;
 - m occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 12 ore;
 - n le occupazioni effettuate durante manifestazioni a carattere culturale, sociale, religioso, sportivo, ricreativo, scolastico o del tempo libero, alle quali l'Amministrazione, con provvedimento espresso, conceda il patrocinio;
 - o le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni sportive o iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda i 16 metri quadrati;
 - p le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative promosse da organizzazioni, enti, comitati o movimenti non aventi scopo di lucro, anche consistenti in attività commerciali, purché strumentali al raggiungimento di scopi sociali, culturali, umanitari, di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere filantropico, purché di durata non superiore a 15 ore;
 - q le occupazioni realizzate ai fini del perseguimento del servizio pubblico di raccolta rifiuti (quali ad esempio nel caso di raccolta rifiuti "porta a porta" la collocazione su suolo pubblico di cassonetti per la raccolta di rifiuti solamente a condizione che, accertato dai competenti uffici comunali, non sia possibile individuare appositi spazi all'interno delle aree private), purché regolarmente autorizzate ai sensi del presente regolamento;
 - r occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati.
4. L'obbligo della richiesta e del rilascio di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

Art. 28 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito direttamente dal Comune, ovvero mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di gestione diretta:
 - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, ovvero a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune, nel rispetto delle vigenti normative;
 - b) nel caso di affidamento a terzi:
 - tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dall'affidatario, nel rispetto delle vigenti normative.

Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, nel caso corrispondano allo stesso titolare, purché gli estremi dei provvedimenti siano espressamente indicati nella causale di versamento.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal ritiro della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 200,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre dell'anno di riferimento.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione.
4. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascun posteggio, se di ammontare superiore a €. 200,00 può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre dell'anno di riferimento.
5. Coloro i quali *non* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti (ovverosia i c.d. "spuntisti"), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone, come indicato nel presente articolo. L'importo giornaliero può essere altresì richiesto dall'ente gestore della riscossione, a cadenza trimestrale, in base alle effettive presenze nei tre mesi precedenti. Il mancato pagamento delle presenze pregresse è motivo di non assegnazione di spazi per future presenze.
6. Le spese postali di invio dell'avviso di pagamento sono a carico del titolare di concessione.
7. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 10,00.

Art. 30 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 2% del canone dovuto o del restante canone dovuto per ogni giorno oltre al scadenza originaria di pagamento fino al quindicesimo giorno, oltre il quale la sanzione è fissata al 30%.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 30 - entro la prevista scadenza, il competente ufficio o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni, decorrenti dall'avvenuta notifica del sollecito, per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.10 comma 2 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.
3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.
4. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 17,00.

Art. 31 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del canone può essere ridotta su istanza del concessionario, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a) allo 0,2% (oltre interessi legali) per ogni giorno di ritardo, nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se la definizione agevolata è effettuata entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

- b) al 3,00% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre i 14 giorni e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- c) al 3,33% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dalla data di scadenza;
- d) al 3,75% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 90 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 32 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale ovvero il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, con l'applicazione delle sanzioni e penali previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.
3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
5. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
6. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art.8 comma 1), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia.
7. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.8 comma 1.

Art. 33 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 34 - Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 35 - Entrata in vigore del presente regolamento



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia

*Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
CAMPO CALCIO GAMBARARE		4
CAMPO SPORTIVO MARANO		3
CAMPO SPORTIVO MIRA		2
CAMPO SPORTIVO ORIAGO		2
GIARDINI (EX CASERMA CARABINIERI ORIAGO)		2
GIARDINI SABBIONA		2
PARCO CADORE		2
PIAZZA FRANCESCO MARCO VEDOA'	tutta	2
PIAZZA S. NICOLO'	tutta	1
STADIO VALMARANA		2
STAZIONE MARANO		3
STAZIONE MIRA BUSE		2
STAZIONE ORIAGO		2
VIA ABRUZZI (VICOLO)	tutta	2
VIA ADIGE	tutta	2
VIA AGAZZI	tutta	3
VIA AGNESI	tutta	3
VIA AGNOLETTO F.LLI	tutta	2
VIA ALBERONI	tutta	2
VIA ALBERTI L.B.	tutta	2
VIA ALBINONI	tutta	2
VIA ALDO MORO	tutta	2
VIA ALFIERI	tutta	1
VIA AMALFI	tutta	2
VIA AMENDOLA	tutta	2
VIA ANCONA	tutta	4
VIA ANTONELLO DA MESSINA	tutta	3
VIA AOSTA	tutta	2
VIA AQUILA(L')	tutta	4
VIA ARG. DX IDROVIA	tutta (ZONE SPARSE)	4
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dall'1 all'85 numeraz. unica	2
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dal 94 al 98 pari - dal 100 al 144 - dal 154 alla fine numeraz. unica	3
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dall'86 al 87/A numeraz. unica	4
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dall'87 al 93 numeraz. unica	4
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dal 99 al 99/a - dal 144/a al 153	4
VIA ARG. DX. NOV.	dall'1 al 72 numeraz. unica	2
VIA ARG. DX. NOV.	dal 72/h all'82	3
VIA ARG. DX. NOV.	dall'83 alla fine	4
VIA ARG. SX IDROVIA	tutta	4
VIA ARG. SX. NOV.	dal n° 1 al n° 78 unica	2
VIA ARG. SX. NOV.	dall'80/a al 104	3
VIA ARG. SX. NOV.	dal 105 al 106	4
VIA ARG. SX. NOV.	dal 79 all'80	4
VIA ASTI	tutta	2
VIA AVOGADRO	tutta	3

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA AZALEE (DELLE)	tutta	2
VIA BACCHIN MAURIZIO	tutta	3
VIA BACCINI	tutta	3
VIA BANDIERA F.LLI	tutta	2
VIA BARACCA	tutta	2
VIA BASILICATA	tutta	2
VIA BASSA GAMBARARE	tutti i dispari e pari dal n° 2 al 4 e dal 6 alla fine	3
VIA BASSA GAMBARARE	fra i numeri 4 e 6 pari	4
VIA BASTIE	dal 2 al 4 pari - dall'1 al 5 d dispari dal - 4 b al 68 g pari dal 70 a al 74 pari	3
VIA BASTIE	dal 90 al 116/b pari dal 37/d al 107 dispari	4
VIA BASTIE	numeri 4 a - 70 - dal 76 all'88 pari - dal 118 alla fine pari - dal 7 al 37 \c dispari - dal 109 alla fine dispari	4
VIA BASTIE INTERNE	dall'11 al 30 unica	4
VIA BASTIE INTERNE	dall'1 al 10 unica - dal 31 al 64 unica	4
VIA BASTIETTE	dall'1 all'1 \f	3
VIA BASTIETTE	dal 2 alla fine pari - dal 3 alla fine dispari	4
VIA BATTISTI	tutta	2
VIA BELLINI	tutta	3
VIA BERGAMO (VICOLO)	tutta	2
VIA BERNINI	tutta	2
VIA BETULLE (DELLE)	tutta	2
VIA BOITO	tutta	3
VIA BOLDANI (Pr)	dal 2 al 22 pari - 30 alla fine - dall'1 al 53 dispari - dall'87 alla fine dispari	2
VIA BOLDANI (Pr)	dal 24 al 28 pari	4
VIA BOLOGNA	tutta	2
VIA BOLZANO	tutti i numeri pari	2
VIA BOLZANO	tutti i numeri dispari	4
VIA BORROMINI	tutta	2
VIA BOSCHINI	tutta	3
VIA BOSCO (DEL)	tutta	3
VIA BOSCO PICCOLO (RIVIERA)	dall' 1 al 96/B	2
VIA BOSCO PICCOLO (RIVIERA)	dal 97 AL 119	3
VIA BOTTE	dall'inizio al 60 e pari - dall'1 al 7 \g dispari - dal 21 \c al 47 dispari	2
VIA BOTTE	dal 62 alla fine pari - dal 49 alla fine dispari	4
VIA BOTTE	tra il 60/e e il 62 pari - dal 9 al 21 \b dispari - tra il 47 e il 49 dispari	4
VIA BOTTICELLI	tutta	3
VIA BRETELLE	dall'1 al 9 unica - dal 10 al 51 unica	2
VIA BRETELLE	dal 61 alla fine dispari - dal 60 alla fine pari	3
VIA BRETELLE	tra il 9 e il 10 unica - dal 52 al 59 unica	4
VIA BRIANZA	numeri 3 e 5	2
VIA BRIANZA	tutta escluso il 3 il 5	4
VIA BUCINTORO (DEL)	tutta	2
VIA BURANO	tutta	2
VIA BUSE	tutta	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA CA' BALLETO	tutta	4
VIA CA' BALLO	tutta	4
VIA CA' BERTI	tutti i pari e dispari dall'1 AL 13	4
VIA CA' BERTI	numeri dispari dal 15 alla fine	4
VIA CA' GRIGOLO	dal 2 al 10 pari - dall'1 al 3\ a dispari	3
VIA CA' GRIGOLO	dal 12 alla fine - dal 5 alla fine	4
VIA CA' MOLIN	tutta	4
VIA CA' NOGARA	dal 22 alla fine pari	4
VIA CA' NOGARA	dal 2 al 20 pari - tutti i dispari	4
VIA CA' NOVA	tutta	4
VIA CA' RUBALDI	dal 2 al 36/C pari - dall'1 al 3/b - dispari	2
VIA CA' RUBALDI	pari dal 38 alla fine- dispari da 7 al 19\ c dispari - dal 21 b alla fine dispari	3
VIA CA' RUBALDI	dal 5 al 5 e dispari - dal 21 al 21 a	4
VIA CA' SABBADIN	dal 2 al 18 pari - dall'1 al 9 dispari	3
VIA CA' SABBADIN	dal 20 alla fine pari - dall'11 alla fine dispari	4
VIA CA' TREVISAN	tutta	3
VIA CABOTO	tutta	3
VIA CACCIATORI	tutta	4
VIA CADORE	tutta	2
VIA CAGLIARI	tutta	2
VIA CAIROLI F.LLI	tutta	2
VIA CALABRIA	tutta	2
VIA CALLESELLE DI ORIAGO	dall'1 al 147\ dispari e dal 2 al 124\ c pari	2
VIA CALLESELLE DI ORIAGO	dal 159 alla fine dispari e pari dal 130 alla fine	3
VIA CALLESELLE DI ORIAGO	dal 149 al 157 dispari - dal 126 al 128\ b pari	4
VIA CALLESELLE DI SAN PIETRO	dal 2 al 28 pari - dal 28 b alla fine pari - dall'1 al 33 dispari - dal 35 alla fine	2
VIA CALLESELLE DI SAN PIETRO	numeri 28\ a e 33\ b	4
VIA CALLIDO	tutta	3
VIA CALTANA	dal 2 al 118 pari - dal 148 alla fine pari - dall'1 al 131\ dispari	2
VIA CALTANA	dal 120 al 146 - dal 133 alla fine dispari	4
VIA CALVI	tutta	2
VIA CAMOSCIO (DEL)	tutti i pari - dall'1 al 23\ b dispari	3
VIA CAMOSCIO (DEL)	dal 25 alla fine dispari	4
VIA CAMPANIA	tutta	2
VIA CAMPI (DEI)	dal 2 al 14 pari - dal 26 alla fine pari - dall'1 alla fine dispari	3
VIA CAMPI (DEI)	dal 16 al 24 pari	4
VIA CANALE SARESINA	tutta	4
VIA CAPITELLO ALBRIZZI	tutta	2
VIA CAPITELLO NASON	dal 2 al 6 pari e tutti i dispari	3
VIA CAPITELLO NASON	dall'8 al 14 pari	4
VIA CAPRIOLO (DEL)	tutta	4
VIA CAPUANA	tutta	2
VIA CARABINIERI (VICOLO)	tutta	2
VIA CARDUCCI	tutta	2
VIA CARNIA	tutta	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA CARRIERA R.	tutta	3
VIA CHIESA D.	tutta	2
VIA CHIESA GAMBARARE	dal 2 al 70 c - 70\ e al 94\ c pari - dall'1 al 11\ L dispari	2
VIA CHIESA GAMBARARE	dal 96\ b alla fine pari - dal 13 alla fine disprari	3
VIA CHIESA GAMBARARE	numeri 70\ d - 96 - 96\ a e 11 m	4
VIA CHIETI	tutta	4
VIA CICLAMINI (DEI)	tutta	2
VIA CIGNO (DEL)	6\ e	4
VIA CIGNO (DEL)	dall'1 al 6 unica - dal 7 alla fine	4
VIA CIMITERO (DEL)	tutta	2
VIA CITTA' GIARDINO	tutta	2
VIA CITTADELLA	tutta	4
VIA COL DI LANA	tutta	2
VIA COLOMBARA	tutta	2
VIA COLOMBO	tutta	3
VIA COMMERCianti (VICOLO DEI)	dal 2 al 2 g pari dall'1 alla fine dispari	2
VIA COMMERCianti (VICOLO DEI)	dal 4 alla fine pari	4
VIA CONEGLIANO	tutta	4
VIA CONFALONIERI	tutta	2
VIA CONFINE MIRA	dall'1 al 43 unica	2
VIA CONFINE MIRA	dal 48\ a al 52 unica - dal 54\ f al 55 unica	3
VIA CONFINE MIRA	dal 44 al 48 unica - dal 53 al 54 unica - dal 57 alla fine unica	4
VIA CONTARINI	tutta	2
VIA CORNER	tutta	2
VIA CORRIDONI	tutta	2
VIA COSTA	tutta	2
VIA CURANO (DEL)	dal 2 al 30 pari dall'1 al 13 dispari	4
VIA CURANO (DEL)	dal 32 alla fine pari - dal 15 alla fine dispari	4
VIA CURIEL	tutta	2
VIA DA MAIANO	dal 2 al 42\ a pari - dal 46 alla fine pari - tutti i dispari	2
VIA DA MAIANO	numeri tra 42\ a e 46 pari	4
VIA DA VINCI LEONARDO	tutta	3
VIA D'ABANO PIETRO	tutta	2
VIA D'ACQUAPENDENTE	tutta	2
VIA DAINO (DEL)	tutta	3
VIA DALMAZIA	tutta	2
VIA DANTE	tutta	2
VIA DE NICOLA	tutta	2
VIA DEL CASTAGNO ANDREA	tutta	3
VIA DEL LAVORO	tutta	4
VIA DELEDDA	tutta	3
VIA DELLA BARENA	tutta	4
VIA DELLA QUERCIA J.	tutta	3
VIA DELLE BELLE O CENTO GOMBINE	tutta	3
VIA DELLE PRIMULE	tutta	2
VIA DELL'ORSO BRUNO	tutta	3
VIA DI VITTORIO	tutta	2
VIA DOMENICO VENEZIANO	tutta	3

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA DONATELLO	tutta	3
VIA DONNIZETTI	tutta	2
VIA EMILIA	tutta	2
VIA EMMA CIARDI	tutta	3
VIA ESTE	tutta	2
VIA FAGIANI (DEI)	tutta	3
VIA FASOLATO	tutta	2
VIA FERMI	tutta	2
VIA FERRARA	tutta	2
VIA FERROVIA (DELLA)	tutta	2
VIA FILZI	tutta	2
VIA FIORI (BORGO DEI)	tutta	2
VIA FIRENZE	tutta	2
VIA FIUME	tutta	2
VIA FOGAZZARO	tutta	2
VIA FONTANA MIRA	tutta	2
VIA FORLI'	tutta	2
VIA FORNACE	tutta	2
VIA FORTE POERIO	tutta	2
VIA FOSCARA	dal 2 all' 8 pari dall'1 al 5 dispari	3
VIA FOSCARA	dal 10 alla fine pari - dal 7 alla fine dispari	4
VIA FOSCOLO	tutta	2
VIA FOSSA DONNE	dal 31 al 45 dispari	4
VIA FOSSA DONNE	dal 2 al 6\`a pari - dall'1 al 7\`a dispari -	4
VIA FOSSA DONNE	dal 22 alla fine pari - dall'81 al 97 dispari - dal 101 alla fine dispari	4
VIA FOSSA DONNE	dal 6\`b al 20 pari - dal 7\`b al 29 dispari - dal 47 al 79 dispari - 99 dispari	4
VIA FRIULI	tutta	2
VIA FUSINATO	numeri 2 - 1 - 3 - 5	4
VIA FUSINATO	dal 7 all'11 dispari	4
VIA GALILEO GALILEI	tutta	3
VIA GALVANI	tutta	3
VIA GARDENIE (DELLE)	tutta	2
VIA GARIBALDI	tutta	2
VIA GAROFANI (DEI)	tutti i pari e dall'1 al 25 dispari	2
VIA GAROFANI (DEI)	dal 27 alla fine dispari	4
VIA GENOVA	tutta	2
VIA GERANI (DEI)	tutta	2
VIA GHEBBA	tutta	2
VIA GIARE	da 111 a 183\`a dispari da 120\`b a 138\`d pari - da 142 a 160 pari	4
VIA GIARE	da 164 a 168 pari - - da 187 a 191 dispari	4
VIA GIARE	numeri 140-162- dal 170 alla fine pari - dal 183\`d al 185 dispari - dal 193 alla fine dispari	4
VIA GINESTRE (DELLE)	tutta	4
VIA GIOVANNI XXIII	(prov.le) numeri pari: dal 16 alla fine - numeri dispari dal 55 alla fine	2
VIA GIOVANNI XXIII	numeri pari: dal 2 al 6\`c - numeri dispari dall'1 al 7 - dall'11c al 15\`a	3
VIA GIOVANNI XXIII	numeri pari dal 6\`d al 14 - numeri dispari dal 9 all'11 - dal 15\`b al 53	4
VIA GLICINE (DELLA)	tutta	4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA GORIZIA	tutta	2
VIA GRAMSCI	tutta	1
VIA GRANZO (DON)	tutta	2
VIA GRIMANI	tutta	2
VIA GUGLIELMO DA SALICETO	tutta	2
VIA INTERNO (VICOLO)	tutta	2
VIA ISARCO	tutta	2
VIA ISONZO	tutta	2
VIA ISTRIA	tutta	2
VIA LABRIOLA	tutta	2
VIA LAGO DEL MIS	tutta	3
VIA LAGO DEL VAJONT	tutta	2
VIA LAGO DI ALBANO	tutta	2
VIA LAGO DI ALLEGHE	tutta	2
VIA LAGO DI BOLSENA	tutta	3
VIA LAGO DI BRACCIANO	tutta	2
VIA LAGO DI BRAIES	tutta	2
VIA LAGO DI CANDIA	pari 2 al 16	2
VIA LAGO DI CANDIA	dal 34 alla fine pari	3
VIA LAGO DI CANDIA	tutti i dispari e pari dal 18 al 32	4
VIA LAGO DI COMO	tutta	2
VIA LAGO DI CORBARA	tutta	3
VIA LAGO DI GARDA	tutta	2
VIA LAGO DI ISEO	tutta	2
VIA LAGO DI LECCO	tutta	2
VIA LAGO DI LEVICO	tutta	2
VIA LAGO DI LUGANO	tutta	2
VIA LAGO DI MISURINA	tutta	2
VIA LAGO DI MOLVENO	tutta	2
VIA LAGO DI NEMI	tutta	3
VIA LAGO DI S. CROCE	tutta	2
VIA LAGO DI VARANO	tutta	2
VIA LAGO DI VICO	tutta	3
VIA LAGO MAGGIORE	tutta	2
VIA LAGO TRASIMENTO	tutta	2
VIA LAGO VITTORIA	tutta	2
VIA LANZA	tutta	2
VIA LARICI (DEI)	tutta	2
VIA LAZIO	tutta	2
VIA LEOPARDI	tutta	2
VIA LEPANTO	tutta	2
VIA LEPRE (DELLA)	dal 2 al 2\c pari - dall'1 al 5 dispari	4
VIA LEPRE (DELLA)	dal 4 alla fine pari - dal 5\c alla fine dispari	4
VIA LIGURIA	tutta	2
VIA LIVENZA	tutta	2
VIA LIVORNO	tutta	2
VIA LOMBARDIA	tutta	2
VIA LOMELLINA	tutta	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA LUSORE	tutta	2
VIA MACERATA	dal 2 al 12 pari - tutti i dispari	4
VIA MACERATA	dal 14 alla fine pari -	4
VIA MAESTRI DEL LAVORO	tutta	4
VIA MALCANTON	tutta	3
VIA MALCONTENTA (PIAZZA)	tutta	2
VIA MALIBRAN (RIVIERA)	tutta	3
VIA MALPAGA	dal 2 al 48 pari - dall'1 al 31\ b dispari	2
VIA MALPAGA	- dal 104 al 106 pari - dal 136 al 146 pari -dal 31\ f al 57 dispari - dal 147 al 165 dispari - dal 197 al 213 dispari -	4
VIA MALPAGA	dal 50 all'84 pari - dall'86 al 98 pari - dal 75 al 145 dispari	4
VIA MALPAGA	numeri pari: 48\ f - 84\ h - dal 100 al 102c - dal 108 al 134\ e - dal 148 alla fine - numeri dispari: dal 59 al 73 - dal 167 al 195 - dal 215 alla fine	4
VIA MALPIGHI	tutta	2
VIA MAMELI	tutta	2
VIA MANIN	tutta	2
VIA MANTEGNA	tutta	3
VIA MANZONI	tutta	2
VIA MAR ADRIATICO	tutta	2
VIA MAR EGEO	tutta	2
VIA MAR MEDITERRANEO	tutta	2
VIA MARCELLO BENEDETTO	tutta	2
VIA MARCHE	tutta	2
VIA MARCONI (RIVIERA)	dall'1 al 52 unica - dal 53 alla fine unica	2
VIA MARCONI (RIVIERA)	tra il 52 e il 53	4
VIA MARGHERITE (DELLE)	tutta	2
VIA MARINAI D'ITALIA	tutta	2
VIA MARMOLADA	tutta	2
VIA MAROSTICA	tutta	2
VIA MASCAGNI	tutta	2
VIA MATTEOTTI (BORGIO)	tutta	1
VIA MATTEOTTI (RIVIERA)	tutta	2
VIA MAZZINI	tutta	2
VIA MENOTTI	tutta	2
VIA MERCATO (PIAZZA)	tutta	2
VIA MEUCCI	tutta	3
VIA MIGLIOLI	tutta	2
VIA MILANO	tutta	2
VIA MIMOSE (DELLE)	tutta	4
VIA MINZONI (DON)	tutta	1
VIA MION	tutta	2
VIA MIRANESE (PR)	dall'1 al 35 unica	2
VIA MIRANESE (PR)	dal 67 al 105 unica	3
VIA MIRANESE (PR)	dal n° 36 al n° 66 unica	4
VIA MOCENIGO	tutta	2
VIA MODENA	tutta	2
VIA MOLINELLA	dal 2 al 14 pari - dall'1 al 5\ d dispari	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA MOLINELLA	numeri pari 30 e dal 32 al 38 - numeri dispari dall'11 all'11\ a - dal 15 al 33\ b	3
VIA MOLINELLA	numeri pari: dal 16 al 28 - dal 40 alla fine - numeri dispari: dal 5\ e al 9\ d - 13 - dal 33\ c alla fine	4
VIA MOLINETTI	tutta	2
VIA MOLINO GIARE	numeri dispari: dall'1 al 9	3
VIA MOLINO GIARE	numeri dispari dall'11 alla fine e tutti i numeri pari	4
VIA MOLISE	tutta	2
VIA MONCENISIO	tutta	2
VIA MONFERRATO	tutta	4
VIA MONTE ADAMELLO	tutta	2
VIA MONTE ANTELAO	tutta	2
VIA MONTE BIANCO	tutta	2
VIA MONTE BIVERA	tutta	2
VIA MONTE CANIN	tutta	2
VIA MONTE CANTONE	tutta	2
VIA MONTE CATINO	tutta	2
VIA MONTE CAVALLO	tutta	2
VIA MONTE CENGIO	tutta	2
VIA MONTE CERVINO	tutta	2
VIA MONTE CESEN	tutta	2
VIA MONTE CIMONE	tutta	2
VIA MONTE CRISTALLO	tutta	2
VIA MONTE FUMO	tutta	2
VIA MONTE GRAPPA	tutta	2
VIA MONTE NERO	tutta	2
VIA MONTE PASCOLO	tutta	2
VIA MONTE PASUBIO	tutta	2
VIA MONTE PELMO	tutta	2
VIA MONTE PERALBA	tutta	2
VIA MONTE ROSA	tutta	2
VIA MONTE ROSSO	tutta	2
VIA MONTE SOMMO	dal 2 al 18 pari e tutti i dispari	2
VIA MONTE SOMMO	dal 20 alla fine pari	4
VIA MONTE TINISA	tutta	3
VIA MONTE VENDA	tutta	2
VIA MONTELLO	tutta	2
VIA MONTESSORI	tutta	3
VIA MONVISO	tutta	2
VIA MOTTA (CALLE)	tutta	2
VIA MUGHETTI (DEI)	tutta	2
VIA MURATORI	tutta	3
VIA NARITTI	tutta	2
VIA NAZIONALE (ST)	dall'1 al 210 unica - dal 373 al 417 unica - dal 212 al 314 pari - dal 211 al 371 dispari	1
VIA NAZIONALE (ST)	numeri dal 418 al 425 unica, - dal 426 alla fine pari, dal 427 alla fine dispari	2
VIA NEGRI ADA	tutta	4
VIA NICOLO' DEI CONTI	tutta	4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA NIEVO	tutta	4
VIA NOVE MARTIRI (PIAZZA)	tutta	1
VIA OBERDAN	tutta	2
VIA OLMO DI SPINEA	dal 2 alla fine pari - dall'1 all'11 dispari	4
VIA OLMO DI SPINEA	dal 13 alla fine dispari	4
VIA ONARI	dal 2 al 2\`a pari - dal 2\`c al 10 pari - dall'1 al 3 dispari	3
VIA ONARI	numeri pari: 2\`b - dal 12 alla fine - numeri dispari dal 5 alla fine	4
VIA ORTONA	dall'1 al 19 unica	2
VIA ORTONA	dal 10 alla fine unica	4
VIA PACINOTTI	tutta	3
VIA PADOVA	tutta	3
VIA PALLADA	dall' 1 al 41 dispari - dal 2 al 24 pari	3
VIA PALLADA	dal 50 al 66 pari - dal 74 al 74\`a pari - dal 67 al 79 dispari	4
VIA PALLADA	dal 43 al 65 dispari - dal 26 al 48 pari - dal 66\`a al 72 pari - dal 76 alla fine pari	4
VIA PALLADIO ANDREA	tutta	2
VIA PARINI	tutta	2
VIA PARMA	tutta	2
VIA PASCOLI	tutta	2
VIA PAVESE	tutta	2
VIA PAVONE (DEL)	dal 2 al 24\`a pari - dall'1 alla fine dispari	3
VIA PAVONE (DEL)	dal 26 alla fine pari	4
VIA PELLESTRINA	tutta	2
VIA PELLICO	tutta	2
VIA PERNICI (DELLE)	tutti i dispari	3
VIA PERNICI (DELLE)	tutti i pari	4
VIA PERTINI SANDRO	tutta	2
VIA PESCARA	tutta	4
VIA PIAVE	tutta	2
VIA PIAZZA VECCHIA (PIAZZA)	tutta	2
VIA PIEMONTE	tutta	2
VIA PINI (DEI)	tutta	2
VIA PIOPPI (DEI)	tutta	2
VIA PIRANDELLO	tutta	2
VIA PISA	tutta	2
VIA PIVA	tutta	2
VIA PLATANI (DEI)	tutta	2
VIA PO	tutta	2
VIA POLA	tutta	2
VIA POLO	tutta	3
VIA PORTE (DELLE)	tutta	2
VIA PORTO MENAI	(prov.le) dal 2 alla fine pari, dal n. 1 al 45/a ed al n. 51 alla fine, dispari	3
VIA PORTO MENAI	(PROV.LE) dal 45/ al 49/a dispari	4
VIA POSTA (VICOLO DELLA)	tutta	3
VIA PRATO (DEL)	tutta	3
VIA PRIMO MAGGIO	dal 2 al 58 pari , dal n. 1 al 73 diapsri	3
VIA PRIMO MAGGIO	dal 70 alla fine pari, dal n. 81 alla fine diapsri	4
VIA PRIMO MAGGIO	dal 60 al 68 pari, dal 75 al 79 dispari	4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA PUCCINI	tutta	2
VIA PUGLIE	tutta	2
VIA RAVENNA	tutta	2
VIA REDI	tutta	2
VIA RIALTO	tutta	2
VIA RIGHI	tutta	3
VIA RIMINI	tutta	4
VIA RISATO BELLIN	tutta(prov. da via Venezia a via Ticino)	1
VIA RISCOSSA	tutta	2
VIA RISORGIMENTO	(prov.le) dal 2 al 170, dal 182 alla fine pari,dal n. 1 al n. 161/b dispari	2
VIA RISORGIMENTO	(PROV.LE) dal 172 al 180 pari, dal 163 alla fine dispari	4
VIA ROMAGNA	tutta	2
VIA ROMEA	(STATALE) tutta	4
VIA ROSE (DELLE)	tutta	2
VIA ROSSELLI F.LLI	tutta	2
VIA ROSSINI GIOACCHINO	tutta	2
VIA RUGOLETTO	tutta	4
VIA SABBIONA	dal 2 al 108 pari dall'1 al 29/M dispari dal 45 al 57 dispari	2
VIA SABBIONA	dal 110 al 116 pari - dal 29/n al 43 dispari - dal 59 all'83 dispari	2
VIA SAFFI	tutta	2
VIA SALICI (DEI)	tutta	2
VIA SALVO D'ACQUISTO	tutta	4
VIA SAMBRUSON	(prov.le) tutti i nn. pari, dal n. 1 al 33 diaspari	3
VIA SAMBRUSON	(PROV.LE) dal 35 alla fine dispari	4
VIA SAN GIUSEPPE MOLIN ROTTO	dal 14 alla fine, pari	2
VIA SAN GIUSEPPE MOLIN ROTTO	dal 2 al 12 pari,dal n. 1 al 9, dal 15 alla fine , dispari	3
VIA SAN GIUSEPPE MOLIN ROTTO	dal n. 11 al 13/a dispari	4
VIA SAN LUCA (LARGO)	tutta	2
VIA SAN MARCO	tutta	2
VIA SAN PIETRO RIVIERA	tutta	2
VIA SAN ROCCO	tutta	2
VIA SANT'ANTONIO	tutta	2
VIA SANT'ILARIO	tutta	3
VIA SARDEGNA	tutta	2
VIA SARPI	tutta	3
VIA SAURO	tutta	2
VIA SAVOLDELLI	tutta	2
VIA SCARPARO (DELLO)	tutta	2
VIA SCOIATTOLO (DELLO)	tutta	3
VIA SEGHERIA (DELLA)	tutta	2
VIA SEMPIONE	tutta	2
VIA SERENISSIMA (DELLA)	tutta	2
VIA SERIOLA VEN. DX.	unica dal 130 al 134, dal 139 al 141, dal 142 al 144, dal 145 alla fine	3
VIA SERIOLA VEN. DX.	dal 128 al 129, dal 135 al 138, unica	4
VIA SERIOLA VEN. SX.	n. 42	2
VIA SERIOLA VEN. SX.	unica dal 46 al 52, il 54, dal 60 alla fine	3

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA SERIOLA VEN. SX.	unica dal 42/a al 45, il n. 54, dal 60 alla fine	4
VIA SERRATI MENOTTI GIACINTO	tutta	2
VIA SESIA	tutta	2
VIA SICILIA	tutta	2
VIA SILE	tutta	2
VIA SOTTO IL MONTE	tutta	4
VIA STAZIONE ORIAGO	tutta	2
VIA TAGLIAMENTO	tutta	2
VIA TERAMO	tutta	4
VIA TEVERE	tutta	2
VIA TICINO	(prov.le) tutta	2
VIA TIEPOLO	tutta	3
VIA TIRRENO (MAR)	tutta	2
VIA TORCELLO	tutta	2
VIA TORINO	tutta	2
VIA TORRICELLI	tutta	3
VIA TOSCANA	tutta	2
VIA TOSCANINI	tutta	2
VIA TOTI	tutta	1
VIA TRENTO (RIVIERA)	tutta	2
VIA TRENTO	tutta	2
VIA TRESIEVOLI	dal 2 al 44 pari, dal n. 1 al 7/d, dal 15 al 53 dispari	4
VIA TRESIEVOLI	dal 64 al 66/b, pari, dal n. 85 al 105, dispari - dal 107 al 109/a dispari	4
VIA TRESIEVOLI	dal 46 al 62, dal 68 al 92 pari, dal 9 al 13, dal 55 al n. 83, dal 111 alla fine, dispari	4
VIA TREVES	tutta	2
VIA TRIESTE	tutta	4
VIA TURATI	tutta	2
VIA TURISTI (DEI)	dall'1 all' 8	3
VIA TURISTI (DEI)	dal 9 alla fine	4
VIA UDINE	tutta	2
VIA UMBRIA	tutta	2
VIA UVE BIANCHE	tutti i pari, dal n. 1 al 19 dispari	3
VIA UVE BIANCHE	dal 19 alla fine, dispari	4
VIA VAL DI FASSA	tutta	2
VIA VAL DI FIEMME	tutta	2
VIA VAL DI NON	tutta	2
VIA VAL DI PESA	tutta	2
VIA VAL DI SIEVE	tutta	2
VIA VAL DI SOLE	tutta	2
VIA VAL TIBERINA	tutta	2
VIA VALDARNO	tutta	2
VIA VALGARDENA	tutta	2
VIA VALLOMBROSA	tutta	2
VIA VALMARANA	dal 2 al 96/a, dal 100 all fine, pari, tutti i dispari	2
VIA VALMARANA	il n. 98	4
VIA VALSUGANA	tutta	2
VIA VASTO	tutta	4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA VECELLIO	tutta	3
VIA VENETO	tutta	1
VIA VENEZIA	dal n. 49 alla fine dispari; dal n.54 alla fine pari	1
VIA VENEZIA	dal n. 1 al n. 47 dispari; dal n.2 al n. 52pari	2
VIA VENIER	tutta	2
VIA VERDI GIUSEPPE	tutta	2
VIA VERGA	tutta	2
VIA VERONA	tutta	2
VIA VESPUCCI	tutta	3
VIA VICENZA	tutta	2
VIA VIOLE (VICOLO DELLE)	tutta	2
VIA VITTORINO DA FELTRE	tutta	2
VIA VIVALDI	tutta	2
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'	dal 2 al 40, dal 48 alla fine, pari, tutti i nn. dispari	3
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'	dal 44 al 46, pari	4
VIA VOLPE (DELLA)	dal 12 alla fine, pari, tutti i nn. dispari	3
VIA VOLPE (DELLA)	dal 2 al 10, pari	4
VIA VOLTA	tutta	2
VIA XXV APRILE	(prov.le) dal 2 al 60/a, dal 64/b al 90, pari, dal n. 1 al n. 11, dal 13 al 15 /p, dispari	3
VIA XXV APRILE	(prov.le)dal 90/a al 90/c, pari, dal 25 al 35, dispari	3
VIA XXV APRILE	(Prov.le) dal 35/e al 37/a dispari	3
VIA XXV APRILE	dal 60/b al 64/a, dal 90/d alla fine pari, dal 17 al 23, dal 35/b al 35/d, dispari	4
VIA ZARA	tutta	2
VIA ZEZENIGO	tutta	2